



CITTA' DI MANFREDONIA

REG.ORD. 21/2020

OGGETTO: ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, RELATIVA ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER I GIORNI 12 e 13 APRILE 2020, PASQUA E LUNEDI' DELL'ANGELO.

**La Commissione Straordinaria
(Art.143 del D.lgs n.267/2000)
n.q. di Autorita' Sanitaria Locale**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, recante *"Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;

Visti i DPCM del 23 febbraio 2020, del 8/3/2020, del 9 marzo 2020 e del 11 marzo 2020;

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 che recita che *"sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1"*;

Visto il DPCM del 1 aprile 2020 pubblicato su G.U. n.88 del 2.4.2020 che stabilisce: *"L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, del 28 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020 ;*

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 pubblicato su G.U. n.79 del 25.3.2020 recante *"Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19"*, il quale all'art. 1, comma 1 e 2 prevede che le misure di contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 possono essere adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero la totalità di esso;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto legge il quale sancisce: *" I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendone i limiti di oggetto cui al comma 1"*;

Rilevato che con la predetta disposizione normativa il Governo ha fissato un limite contenutistico negativo dettando un criterio stringente per l'esercizio da parte dei sindaci del potere extra ordinem prevedendo che a livello locale, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, non si possono prevedere misure in contrasto con quelle adottate a livello statale né eccedenti i limiti di oggetto ivi previste, pena l'inefficacia del provvedimento;

Vista la nota del 07-04-2020, con la quale la Confesercenti Puglia ha chiesto al Presidente della Regione e al Presidente ANCI la chiusura di tutte le attività commerciali, escluso farmacie e parafarmacie, su tutto il territorio regionale, per le prossime giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, al fine, tra l'altro, di scongiurare pretestuosi e pericolosi assembramenti.

Vista la richiesta dei maggiori sindacati nazionali dei lavoratori della Puglia, rivolta a mezzo stampa a tutti i Sindaci affinché adottino ordinanze di chiusura dei supermercati ed alimentari nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, in quanto la loro apertura potrebbe favorire l'afflusso di persone presso tali attività commerciali, senza una reale ed effettiva esigenza, con pericolo di assembramenti.

Considerato che, in occasione delle predette festività, l'apertura degli esercizi commerciali potrebbe indurre a spostamenti non strettamente necessari sul territorio comunale e, pertanto, causare possibili assembramenti presso gli stessi;

Considerato che, per scongiurare l'insorgere di potenziali pericoli per la salute pubblica e l'incolumità dei cittadini dovute al rischio di diffusione del contagio, si rende necessario ed urgente disporre la chiusura totale nei giorni 12 e 13 aprile 2020 di tutti gli esercizi commerciali, alimentari, tabaccherie, edicole, distributori di carburante, inclusi i distributori automatici collocati nelle aree di pertinenza agli stessi, i distributori automatici collocati in locali propri, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, al fine di evitare che i cittadini possano riversarsi presso gli esercizi commerciali, creando assembramenti vietati e rendendo difficile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;

Considerato che le prescrizioni del presente provvedimento non si pongono in contrasto né eccedono i limiti stabiliti in atti aventi forza di legge statali e regionali o con fonti secondarie o con atti di contenuto generale, essendo attuative delle misure già previste nei predetti atti, ma si ritengono necessarie ed urgenti in quanto imposte dalla particolare contingenza del momento dovuta all'emergenza epidemiologica in atto;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 54, commi 4 e 6, del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, la chiusura per domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) di tutti gli esercizi commerciali, medie strutture, supermercati, alimentari, tabaccherie, edicole, distributori di carburante (ad esclusione del self service) e distributori automatici collocati nelle aree di pertinenza agli stessi, distributori automatici collocati in altre strutture o in locali propri, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, ricadenti sull'intero territorio comunale.

DISPONE

la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune con valore di notifica, comunicazione ed informazione per tutti gli esercenti commerciali e per tutta la cittadinanza;

la trasmissione della presente tramite pec: alla Prefettura - U.T.G. di Foggia e agli Organi di polizia, alla Regione Puglia, alle maggiori associazioni dei commercianti e sindacati sezione regionale.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sede di Bari ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla pubblicazione di pubblicazione.

Si avverte che la violazione della predetta ordinanza sarà sanzionata nei modi previsti dall'art. 4 del D.L. 25.3.2020, n.19.

Manfredonia, 8/04/2020

La Commissione Straordinaria
F.to (Piscitelli - Crea – Soloperto)